



## Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Dominus Fortitudo" Raccuja Terra dei Branciforti

### Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

#### Art. 1 - Costituzione

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'**Associazione di Promozione Sociale "Dominus Fortitudo" Raccuja Terra dei Branciforti**, che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale e di seguito più brevemente citata come "Associazione".

L'associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Raccuja (ME) in via I° Maggio n.32. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione assume lo stemma del Gruppo Storico **"Dominus Fortitudo" Raccuja Terra dei Branciforti**, così rappresentato: *Scudo a bucranio semplice azzurro, con leone rampante giallo oro al centro, reggente asta con vessillo, diviso diagonalmente da una banda a scacchi recante tre gigli giallo oro su fondo bianco, chiuso in basso da un piccolo scudo francese recante le zampe di leone mozzate e incrociate, giallo oro su fondo bianco. Esternamente nastri di colore rosso, nappe giallo oro, in alto, corona giallo oro con 7 punte e, in basso, pergamena di colore rosso con la scritta "Dominus Fortitudo".*

#### Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- attività di ricerca e di studio della storia e delle antiche tradizioni di Raccuja e zone limitrofe;
- attività di ricerca e studio sul nobile casato dei Branciforti;
- realizzazione di spettacoli dal vivo, manifestazioni rievocative, raduni con altre associazioni nazionali e internazionali, convegni e seminari, giornate didattiche per studenti delle scuole, produzione e divulgazione di materiale librario e multimediale atti a valorizzare e divulgare il patrimonio storico, artistico e monumentale della nobile famiglia Branciforti e del territorio Comune di Raccuja.
- collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati nazionali ed esteri con analogo scopo sociale
- diffusione dell'arte della bandiera, del tamburo, della chiarina, della danza storica rinascimentale, anche attraverso attività formative utili nonché prove ed esibizioni e la possibilità di partecipazione a manifestazioni storiche, sportive ed affini o comunque laddove venga chiamata a rappresentare le proprie arti.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- Realizzazione e promozione di rievocazioni storiche e del territorio regionale
- mantenere e far risaltare la memoria della storia e delle tradizioni di Raccuja
- Valorizzare l'arte e la cultura del borgo;
- favorire gli scambi culturali, anche attraverso incontri e reciproche visite dei gruppi storici e qualsiasi altra forma di cooperazione, promuovere l'associazionismo locale, sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà.

[illegible]

## ALLEGATO A

- promuovere e organizzare studi e ricerche, con particolare riferimento alla storia del Comune di Raccuja anche in collaborazione con altri enti;
- promuovere la conoscenza delle finalità associative e la divulgazione delle attività svolte attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli, pubblicazioni (come riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico) e materiale multimediale, nonché attività didattico-divulgative anche di carattere formativo e informativo, rivolte a diversi target, quali incontri e laboratori nelle scuole e corsi di formazione;
- svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, archivi storici, scuole, università, associazioni, soggetti privati che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale e della ricerca storica;

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

## **Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE**

### **Art. 4 - Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

### **Art. 5 – Attività diverse**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

### **Art. 6 - Gestione delle attività organizzate**

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento



## ALLEGATO A

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **Titolo III - FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 7 – Regolamento Associativo**

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio**

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 - Bilancio Sociale**

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

#### **Art.10 - Patrimonio**

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

#### **Art.11 - Libri sociali**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Titolo IV - I SOCI**

#### **Art.12 - Adesione all'Associazione**

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

del bilancio di esercizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 115/17 e successive modificazioni.  
L'Associazione è tenuta a conservare in un apposito fascicolo i volumi che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

**TITOLO III - FUNZIONAMENTO**

**Art. 7 - Regolamento Associativo**

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti speciali che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

**Art. 8 - Gestione Sociale e Bilancio di Esercizio**

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

**Art. 9 - Bilancio Sociale**

Tutti i dati previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 115/17, e successive modificazioni, devono essere redatti in Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

**Art. 10 - Patrimonio**

L'Associazione esclude ogni fine di lucro e ha diritto che i ricavi che provengono al 100% dall'attività di interesse economico, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, vengano reinvestiti nell'attività della



gestione e contributi degli associati, erogati, donazioni e legati, contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, nonché derivanti da prestazioni di servizi volontari, erogazioni liberali degli associati e di terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio mantenimento, dalla sede e attrezzature, anche a titolo di locazione, con le finalità sociali dell'associazione, con la promozione sociale.

L'importo complessivo degli eventuali ricavi, entrate, incassi ed entrate comunque determinate è iscritto nel bilancio di esercizio, al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutarie.

Le risorse finanziarie, anche in modo indiretto, di cui si avvale il gestore, nonché di terzi, non vanno considerate, comunque finanziarie, a fondare, amministrare od altro, congegni, in ogni caso, sociali, e non vanno, anche nel caso di ricavo, a costituire oggetto di accoglimento e di sviluppo del

in caso di estensione o accoglimento, il patrimonio sociale, o devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

**Art. 11 - Liquidazione**

L'Associazione, al momento della sua liquidazione, deve osservare le norme vigenti. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare, con i loro soci, alla liquidazione. Alla scadenza stabilita, dove sono conservati, nel caso di liquidazione, i documenti, il Presidente dell'Associazione, deve provvedere a liquidare, entro i termini, la gestione della

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 12 - Associazione all'Associazione**

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'adesione degli associati in relazione alle sue finalità, nonché riguardo ogni forma di partecipazione di qualsiasi genere a natura favorevole al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

## ALLEGATO A

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. morte;
3. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
4. mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

### Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

1. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
2. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

Tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

### Art. 14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

1. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
2. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo;
3. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
4. rispettare le delibere degli organi sociali;
5. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
6. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
7. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea dei Soci;



## ALLEGATO A

- II. il Presidente;
- III. il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

### Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
2. approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
3. approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
4. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
5. nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
8. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

**Abstract**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1964, ha approvato il bilancio preventivo di spesa per l'anno 1964, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 dicembre 1963.

dei Soci

### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 9.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
3. attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
4. approva i programmi di attività;
5. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
6. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
7. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
8. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
9. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
10. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

### **Art. 19 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.



Art. 11 - Il Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri stabilito  
dal Parlamento. Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare la società e di rappresentare la stessa  
nei rapporti con i terzi. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente e può revocarli.  
Il Consiglio Direttivo decide prima della fine del mandato quando l'assemblea del Soc non risponde.  
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea del Soc per l'amministrazione della società.  
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:  
1. approvare il bilancio;  
2. approvare il bilancio;  
3. approvare il bilancio;  
4. approvare il bilancio;  
5. approvare il bilancio;  
6. approvare il bilancio;  
7. approvare il bilancio;  
8. approvare il bilancio;  
9. approvare il bilancio;  
10. approvare il bilancio;  
11. approvare il bilancio;  
12. approvare il bilancio;  
13. approvare il bilancio;  
14. approvare il bilancio;  
15. approvare il bilancio;  
16. approvare il bilancio;  
17. approvare il bilancio;  
18. approvare il bilancio;  
19. approvare il bilancio;  
20. approvare il bilancio;  
21. approvare il bilancio;  
22. approvare il bilancio;  
23. approvare il bilancio;  
24. approvare il bilancio;  
25. approvare il bilancio;  
26. approvare il bilancio;  
27. approvare il bilancio;  
28. approvare il bilancio;  
29. approvare il bilancio;  
30. approvare il bilancio;  
31. approvare il bilancio;  
32. approvare il bilancio;  
33. approvare il bilancio;  
34. approvare il bilancio;  
35. approvare il bilancio;  
36. approvare il bilancio;  
37. approvare il bilancio;  
38. approvare il bilancio;  
39. approvare il bilancio;  
40. approvare il bilancio;  
41. approvare il bilancio;  
42. approvare il bilancio;  
43. approvare il bilancio;  
44. approvare il bilancio;  
45. approvare il bilancio;  
46. approvare il bilancio;  
47. approvare il bilancio;  
48. approvare il bilancio;  
49. approvare il bilancio;  
50. approvare il bilancio;  
51. approvare il bilancio;  
52. approvare il bilancio;  
53. approvare il bilancio;  
54. approvare il bilancio;  
55. approvare il bilancio;  
56. approvare il bilancio;  
57. approvare il bilancio;  
58. approvare il bilancio;  
59. approvare il bilancio;  
60. approvare il bilancio;  
61. approvare il bilancio;  
62. approvare il bilancio;  
63. approvare il bilancio;  
64. approvare il bilancio;  
65. approvare il bilancio;  
66. approvare il bilancio;  
67. approvare il bilancio;  
68. approvare il bilancio;  
69. approvare il bilancio;  
70. approvare il bilancio;  
71. approvare il bilancio;  
72. approvare il bilancio;  
73. approvare il bilancio;  
74. approvare il bilancio;  
75. approvare il bilancio;  
76. approvare il bilancio;  
77. approvare il bilancio;  
78. approvare il bilancio;  
79. approvare il bilancio;  
80. approvare il bilancio;  
81. approvare il bilancio;  
82. approvare il bilancio;  
83. approvare il bilancio;  
84. approvare il bilancio;  
85. approvare il bilancio;  
86. approvare il bilancio;  
87. approvare il bilancio;  
88. approvare il bilancio;  
89. approvare il bilancio;  
90. approvare il bilancio;  
91. approvare il bilancio;  
92. approvare il bilancio;  
93. approvare il bilancio;  
94. approvare il bilancio;  
95. approvare il bilancio;  
96. approvare il bilancio;  
97. approvare il bilancio;  
98. approvare il bilancio;  
99. approvare il bilancio;  
100. approvare il bilancio;

## ALLEGATO A

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

### Art. 20 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali degli Organi di cui al presente Statuto e dei Libri dell'Associazione.

### Art. 21 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che svolge compiti di natura amministrativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e ad operare sui conti correnti dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

Il Tesoriere:

- provvede alla regolare e corretta gestione contabile;
- coadiuva il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;
- provvede alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione;
- provvede all'amministrazione del patrimonio sociale.

### Art. 22 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico.

## Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### Art. 23 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

### Art. 23 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

### Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.

### Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

